

Collezione di Opere Giuridiche ed Economiche


Avv. FRANCESCO CARNELUTTI

PROF. DI DIR. COMM. NELL'UNIV. DI CATANIA

INFORTUNI SUL LAVORO

(STUDI)

VOLUME PRIMO



ATHENAEUM

ROMA - MCMXIII

1913

INTRODUZIONE

Le monografie, che ho consentito a raccogliere in questi volumi per il cortese invito dell'*Athenaeum*, fanno un po' la storia del diritto degli infortuni in Italia. Io le ho scritte a poco a poco, durante quasi un decennio, mentre vigilavo da quell'eminente osservatorio, che è la *Rivista di diritto commerciale*, lo svolgimento faticoso della giurisprudenza forense sulla legge nuova; sono perciò quasi tutte scritte di battaglia, e anche ora, pur rivedute in più parti e coordinate al movimento scientifico e giudiziario posteriore, ne conservano l'impronta; quasi ognuna ricorda controversie vivaci, sorte spesso per la imperfezione del materiale legislativo, stimolate più spesso dagli istanti non lodevoli del parossismo degli operai, degli assicuratori, degli imprenditori, dominate quasi sempre dal contrasto profondo tra il diritto che tramonta e il diritto che nasce; più d'una è legata a un orientamento definitivo della giurisprudenza teorica e pratica sul tema trattato.

Ora di queste controversie alcuna, appunto, è quietata; altre si dibattono ancora. Di queste ultime la ripubblicazione dei miei studi penso che possa giovare a ottenere la soluzione; per le prime spero che giovi, come una profonda aratura a chi volesse, con intento veramente scientifico, costruire sulla complessa elaborazione della nostra legge una trattazione sistematica del diritto degli infortuni.

*
**

È ora, veramente, di pensare al sistema. Non al piccolo sistema, chiuso, contenuto nell'ambito di questa legge speciale; al sistema più vasto, tessuto con tutti i fili che legano l'istituto della responsabilità dell'imprenditore per l'infortunio professionale da un lato al contratto di lavoro, ond'essa germoglia, d'altro lato alle numerose leggi speciali, che crescono ogni giorno in Italia e si riuniscono per ora, disordinatamente, sotto il nome usuale di *legislazione del lavoro*.

È ora, veramente, di smettere dal considerare il diritto degli infortunati come una specie di terra infeconda, la quale non meriti il lavoro dei maestri. È tempo di snebbiare quella comoda imprecisione intorno al carattere privatistico o pubblicistico del suo contenuto, che permette ai pubblicisti di non occuparsene col pretesto che si tratti di diritto privato, e agli altri di metterla da banda col pretesto... del viceversa. È tempo di accorgersi che la legge degli infortunati, prima fra tante altre, integra il -deficiente regolamento del rapporto di lavoro statuito dal codice civile, onde non si può, oggi, studiare quel regolamento senza dare a questa legge il posto che le spetta.

*
**

Questo è il primo compito, che deve proporsi una trattazione scientifica della materia: *inquadrare la responsabilità dell'imprenditore per gli infortunati professionali nella struttura giuridica del rapporto di lavoro*.

Come?

Credo che la coscienza, ormai ben matura, del fondamento di quella responsabilità, indichi sicuramente la via da seguire. Ormai si può distinguere con chiarezza la genesi storica dalla genesi logica della legge sugli infortunati. 1 motivi, che valsero, nella preparazione scientifica e legislativa di essa, a giustificare

la responsabilità, non furono, in verità, più che innocui, anzi benefici palliativi del suo motivo reale: benefici, perché se quest'ultimo fosse stato visto e apprezzato nettamente, ben maggiori ostacoli la legge avrebbe dovuto superare; la storia ha, molte volte, di queste singolari furberie. Soprattutto illuse i preparatori della legge la ragione, semplice e persuasiva; che se l'imprenditore ha i lucri dell'industria, deve averne anche le perdite, e queste sono così i guasti delle macchine come gli infortuni degli uomini; ma non ci si accorgeva che i lucri dell'industria, veramente, son divisi, fra l'imprenditore e il lavoratore, e la parte dell'uno si chiama *profitto* e la parte dell'altro si chiama *salario*; e se la divisione non sembra corrispondere a quel che debba essere la parte reciproca, questo significa riconoscere che il contratto non è giusto e attaccare il dogma della libertà contrattuale; e se si ritiene che il maggior lucro sia dell'imprenditore e perciò si impone a lui anziché al lavoratore il carico dell'infortunio, questo si fa proprio per modificare il contratto, vale a dire per diminuire il profitto dell'imprenditore e per *aumentare il salario del lavoratore!*

Qui bisogna arrivare. La responsabilità dell'imprenditore per l'infortunio professionale non è che una forma ulteriore di obbligo al corrispettivo per il lavoro dell'operaio; obbligo a un *supplemento di mercede*. In ciò la funzione economica della responsabilità, che sta in una modificazione artificiale della distribuzione naturale della ricchezza, assume grande rilievo: Per ciò l'obbligazione dell'imprenditore, che costituisce il nucleo dell'istituto, va a trovare agevolmente il suo posto nella struttura del rapporto di lavoro: è una delle obbligazioni, che il contratto genera a' carico dell'imprenditore e a vantaggio del lavoratore, come la obbligazione di *pagar la mercede*. Dopo ciò, la natura contrattuale di essa non desta alcuna incertezza; e la opinione, corrente tuttora più di quanto si creda, che si tratti di una obbligazione *ex lege* si spiega soltanto con una visione miopica dell'istituto, che non considera i rapporti fra questo e il contratto di lavoro. Ancora la natura privatistica

dell'obbligo dell'imprenditore e del diritto nel lavoratore ne acquista pieno risalto: è tanto poco di carattere 'pubblico contesto diritto quanto quello di percepir la mercede! Infine l'obbligo di assicurazione imposto dalla legge italiana, come dalla maggior parte delle leggi congeneri, si qualifica chiaramente come un obbligo secondario, statuito per la attuazione e la garanzia di quel primo 'obbligo essenziale: il supplemento di mercede vien corrisposto, anzichè sotto la forma di *indennizzo* nella eventualità di avveramento dell'infortunio, sotto la forma di *premio* per assicurare l'operaio contro quella eventualità.

*
* *

Il supplemento di mercede è statuito dalla legge sotto la forma di indennizzo per il danno dell'infortunio; ora il danno dell'infortunio si concreta essenzialmente — e la disciplina positiva della responsabilità non lascia dubbi su questo punto — nella perdita, totale o parziale, del salario per impossibilità di lavorare.

Ma il rischio d'infortunio non è il solo rischio di *mancaza del lavoro*; è uno dei rischi, il cui complesso può essere agevolmente classificato. Vi sono rischi di mancanza di lavoro che dipendono da cause *subbiettive*, esistenti nell'organismo dell'operaio: *fisiologiche* (gravidanza, vecchiezza) o *patologiche* (malattia, infortunio, invalidità); ve ne sono altri che dipendono da cause *obbiettive* estranee all'organismo dell'operaio (servizio militare, adempimento di altri doveri politici, disoccupazione). Nè è il solo rischio rispetto al quale si verifichi responsabilità dell'imprenditore, cioè obbligo per questo di indennizzare, in varia-misura, l'operaio per il caso del suo avveramento o di *assicurargli* o di 'concorrere ad assicurargli l'indennizzo medesimo; già in Italia altre forme se ne possono notare: ricordo la responsabilità dell'armatore in caso di malattia, ferita, cattura o morte del marinaio in quel contratto d'arruolamento, che è un tipo singolarmente evoluto di contratto di lavoro, meritevole della più assidua attenzione; ricordo l'obbligo del-

l'industriale secondo la legge recente sulle casse di maternità; ricordo che altri obblighi analoghi la stessa giurisprudenza giudiziaria o arbitrale tende ad affermare per via dell'uso o dell'equità nel contratto d'impiego, o almeno nelle forme commerciali di esso, mentre proprio in questi giorni si prepara una legge speciale per riconoscerli. Quanto la ampiezza di questi obblighi sia maggiore in altre legislazioni, più progredite, non ho bisogno di rilevare.

Di questo fenomeno più complesso converrà tener conto per una buona sistemazione del diritto degli infortuni. La obbligazione d'indennizzo posta a carico dell'imprenditore per l'infortunio professionale non deve essere collocata nello schema giuridico del contratto di lavoro, isolatamente, accanto all'obbligo di pagar la mercede; si può formulare ormai la teoria giuridica della responsabilità dell'imprenditore per i *rischi di mancaza del lavoro* incombenti all'operaio, della quale la responsabilità specifica per gli infortuni è certo manifestazione importantissima, non esclusiva. Così, allargando l'orizzonte della ricerca sistematica, se ne precisa il risultato; l'obbligo primitivo di pagar la mercede spettante all'imprenditore si integra con questi obblighi sopraggiunti in una figurazione generica di obbligazione al *corresponsivo del lavoro*, che ricomprende il *corresponsivo diretto*, o *mercede propriamente detta*, e il *corresponsivo indiretto*, o *mercede impropria*, sotto forma di indennizzo eventuale o di premio di assicurazione.

*
* *

Con questi criteri vorrei che il diritto degli infortuni 'fosse' studiato; con la piena coscienza e col preciso intento della sua coordinazione alla teoria giuridica del contratto di lavoro. . .

Con questi criteri anzi vorrei che fosse sistemato tutto il campo fecondo del diritto del lavoro. Ci sono poche materie, le quali offrano al giurista una massa così abbondante di elementi da elaborare. La nuova legislazione su questo tema ha subito

un'ampia elaborazione economica, ma una elaborazione giuridica affatto insufficiente. Questo difetto si nota già nella fattura delle leggi; sono leggi grezze, fumose, coperte di scorie, pezzi usciti dall'officina senza che la mano del giurista li abbia rifiniti e ripuliti; e il difetto permane nella elaborazione scientifica delle leggi costituite. La scienza giuridica, soprattutto in Italia, è imperturbabilmente borghese; i problemi giuridici del lavoro la lasciano quasi indifferente. La sproporzione enorme, che esiste nel codice civile tra il regolamento della vendita o della locazione di cose e il regolamento della locazione di opere, non si equilibra affatto nel commento dottrinale: eppure, sotto la pressione imponente dei bisogni sociali, norme costituite da leggi nuove, norme proclamate, per ingegnose vie, da singoli organi pseudo-legislativi, norme formulate con lavoro cauto dalla giurisprudenza ordinaria, con lavoro più audace dalla giurisprudenza probivirale, norme imposte, con mezzi di coazione diversa dalla coazione giuridica, da contratti e da arbitrati, **collettivi, son** venute in compagnia folta a **colmar la gran lacuna del codice. La verità della affermazione di ALBERTO LOTMAR, che il contratto di lavoro** abbia oggi' almeno tanta importanza quanto la vendita, trova facile conferma nella lettura di qualunque repertorio di giurisprudenza o di legislazione.

Questa massa informe di materiali giuridici nuovi bisogna elaborare; su questa nuova plaga di terreno **ancor** vergine bisogna che il giurista passi l'aratro e il sarchio. Tutte le leggi **estravaganti**, tutte le norme costituite o che stanno per costituirsi debbono essere coordinate fra loro, ricondotte ai principi, ricollegate ai presupposti; tutti i fenomeni giuridici venuti fuori in questo campo richiedono analisi e classificazione. Anche a tener conto soltanto delle leggi ormai formate in Italia, non si può più dire affatto che il rapporto di lavoro sia specialmente regolato da un solo articolo del codice civile, e per il resto non trovi disciplina fuor dai principi generali: la legge sui probiviri, la legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, la legge sulla risicoltura, la legge sul riposo festivo, la legge sul lavoro notturno nei panifici, la legge sugli

infortunî, i vari regolamenti per la prevenzione di questi, la legge sulle casse di maternità, il codice di commercio medesimo: integrano il regolamento di quel rapporto disciplinando, variamente la forma del contratto, la capacità dei soggetti, i requisiti dell'oggetto, il contenuto delle obbligazioni reciproche, il modo, il tempo, il luogo della prestazione del lavoro, la misura, le forme, le modalità della prestazione della mercede, la estinzione del rapporto e le conseguenze particolari di questa. Presto, dalla legge sul contratto d'impiego altre norme saranno costituite, altre lacune saranno colmate. E basta pigliar in mano i grossi volumi dell'*Annuaire de la législation du travail*, o anche soltanto i nostri fascicoli mensili del *Bollettino dell'ufficio del lavoro* per prevedere, col controllo del diritto comparato, quante altre se ne colmeranno!

*
*
*

Uno studio sistematico, su queste basi, del diritto del lavoro non risponde soltanto a un ideale estetico di sintesi e di armonia; giova alla migliore interpretazione delle norme speciali e al migliore: **svolgimento, dei germi in queste contenuti**, per la formazione compiuta e moderna 'della teoria' del diritto privato.

Sulla sua utilità nel primo senso mi par superfluo insistere: tutta la interpretazione dottrinale e giudiziaria della legge sugli infortuni, specialmente, sta ad attestarla. Ciò che nocque, più di ogni altra cosa, al progresso di questa interpretazione fu l'isolamento dell'istituto dal complesso organismo del diritto privato. Gli errori, spesso grossolani, spesso disastrosi, che io mi son studiato di combattere, sul concetto di operaio, di apprenditore, di apprendista, sulla revisione della inabilità, sui rapporti fra assicurato e assicuratore, sulla funzione dei libri di paga, sulla responsabilità dell'imprenditore che non ha assicurato, sulla prescrizione dell'azione contro di lui, e tanti altri, possono essere facilmente evitati con la semplice coordinazione della

responsabilità per l'infortunio professionale ai principi del contratto di lavoro o a quelli del contratto di assicurazione

Sull'altra utilità, per la formazione della teoria generale del diritto privato, richiamo ancora un istante l'attenzione degli studiosi. È noto come la evoluzione degli istituti giuridici avvenga in gran parte per la pressione di istituti di diritto speciale su istituti di diritto comune; le nuove norme si affermano quasi sempre modestamente, sotto forma di eccezioni anche di scarso rilievo: bisogna che il giurista, il quale vigila lo svolgersi progressivo dei principi, il cadere e il rispuntare delle foglie sul tronco scolarc, frughi con pazienza in questi angoli reconditi, tra le pieghe delle leggi speciali, per trovarvi i germi pieni di vigore. Sotto questo aspetto, lo studio del diritto commerci&, sempre più ispirato alla sua perfetta coordinazione col diritto comune, ha fornito e fornirà alla teoria del diritto privato generale elementi preziosi. Così io penso che giovi, sotto un identico profilo, la coordinazione al diritto comune di questi speciali istituti del diritto del lavoro.

Quanti germi, 'vi germogliano ! La legge sui probiviri rompe **arditamente** i limiti della minore età, **anticipando** di sette anni la 'capacità **processuale** dell'operaio; ed è noto tutto il valore della tendenza che sta sotto a questa norma minuscola. La legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli estende il concetto della *incommerciabilità* alle energie di lavoro delle une e degli altri ; e offre nuovi spunti alla formazione di una compiuta teoria delle cose. Le forme più salienti del *reato industriale*, ove la minaccia della pena non sta che a presidiare l'adempimento di una obbligazione civile, eccitano a rivedere sul concetto di obbligazione, quale risulta dagli studi romanistici e civilistici più recenti. La **responsabilità** dell'imprenditore per i rischi di mancanza del lavoro, ancora più chiaramente con la statuizione delle indennità minime, mostra in atto una risoluzione parziale del problema della fissazione legale della mercede; e, coordinata a tutte le altre discipline imperative intorno alle obbligazioni dei contraenti, profila il problema sulla natura giuridica del contratto sotto un nuovo gravissimo aspetto. L'istituto della revisione della inabilità presenta una

soluzione interessante delle **difficoltà** per la 'valutazione del danno futuro. La sostituzione dei viventi a carico agli eredi del diritto comune, come titolari del diritto all'indennità per morte dell'operaio, agita il dubbio se qui non sia 'colpito dal primo colpo di piccone l'antico edificio della successione testamentaria e legittima. Le forme nascenti del contratto e **del-l'arbitrato** collettivo, legate storicamente non logicamente ai conflitti del lavoro, frutto d'una tendenza ben più vasta e più profonda, lasciano intravedere una lontana modificazione nel concetto della legge e nel concetto dello stato.

*
**

Vale la pena, dunque, d'uno studio sistematico di queste norme singolari !

E può parer giusto ch'io spero, con la raccolta di queste monografie — delle quali per più d'una ha il segno della mia maggior giovinezza e il peso della mia maggiore **inesperienza** — non solo di **recar** giovamento ai pratici, ma ancora di fornire incitamento e preparazione a chi quello studio volesse tentare.

La legge degli infortuni vi è quasi tutta percorsa, nelle sue vie maestre e nei suoi aspri sentieri : la teoria dei soggetti, attivo e passivo (*operaio e imprenditore*); la teoria del presupposto della responsabilità (*lesione per causa violenta in occasione del lavoro*); la teoria dell'oggetto della responsabilità **medesitna** (*misura della indennità*); la teoria della successione nel diritto all'indennizzo (*diritto dei superstiti*) ; la teoria della attuazione della responsabilità (*assicurazione*) vi sono studiate nei loro atteggiamenti più vivi. Attraverso questi studi spero che se ne profilino i lineamenti essenziali. Una specie di trattato in chiaroscuro !

Or se quel po' di luce, ch'io possa avervi portato, agevolasse il compito, che la costituzione di queste leggi speciali **assegna** alla scienza, avrei guadagnato il premio più caro della mia onesta fatica.

Catania, aprile 1913.